

GARANZIE ASSICURATIVE – FORMULA MAX

(Normativa contrattuale che regola il rapporto tra Assicurato e ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Allianz Global Assistance:	un marchio di AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la società stessa.
Applicazione Mobile:	il software scaricabile dal portale internet www.allie.it in fase di abbinamento della targa del proprio veicolo con il dispositivo satellitare di bordo, di seguito denominata "App".
Assicurato:	il titolare, persona fisica, del dispositivo satellitare di bordo installato sul Veicolo assicurato, e gli eventuali trasportati.
Allie:	il dispositivo satellitare di bordo installato sul Veicolo assicurato, che consente il contatto con la Centrale Operativa.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Furto:	il reato, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto:	il danno subito dal Veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura, difetto o mancato funzionamento di sue parti, tali da renderne impossibile il normale utilizzo. Tutte le operazioni di richiamo dei Veicoli, di manutenzione periodica, di ispezione, di installazione di accessori e di attesa di pezzi di ricambio, non sono considerate guasto.
Incidente Stradale:	il danno subito dal Veicolo assicurato durante la circolazione sulla normale rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli anche se dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, tale che provochi danni al Veicolo che ne rendano impossibile il normale utilizzo.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Società:	AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, P.le Lodi 3, 20137 Milano, di seguito denominata Allianz Global Assistance.
Veicolo assicurato:	il veicolo la cui targa sia stata abbinata al dispositivo satellitare di bordo direttamente dall'Assicurato attraverso il portale internet www.allie.it

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE**Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura delle garanzie di assistenza, attivabili:

- automaticamente, attraverso l'utilizzo di Allie, previa registrazione dell'Assicurato sul portale internet www.allie.it;
- attraverso l'utilizzo dell'Applicazione mobile, previo download della stessa;
- telefonicamente.

Le prestazioni assicurative sono erogate per il Veicolo assicurato, ferme restando le limitazioni previste in ogni singola garanzia.

Le garanzie di assistenza sono prestate dalla Società tramite la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l., tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "Allianz Global Assistance".

Art. 2 - Veicoli assicurabili

Sono assicurabili esclusivamente gli autoveicoli, ad uso privato, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35q, sui quali sia stato installato Allie.

Art. 3 – Validità territoriale

Validità territoriale per le prestazioni di Telesoccorso con Localizzazione automatica GPS e localizzazione GPS veicolo rubato:

Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera, Spagna, Regno Unito, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, e Città del Vaticano.

Validità territoriale per Assistenza Stradale e Auto Sostitutiva : Il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, del Principato di Monaco e di Andorra, della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera.

Le garanzie di Assistenza si intendono operanti alle condizioni e secondo le limitazioni previste dalle legislazioni vigenti in ogni singolo paese.

PRESTAZIONI E GARANZIE ASSICURATIVE

Le seguenti prestazioni sono operanti solo per il Veicolo assicurato.

Le garanzie sono prestate a condizione che l'impianto satellitare di bordo sia installato sul veicolo e sia funzionante.

Art.1 - Telesoccorso con localizzazione automatica GPS

In caso di incidente stradale la Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza e dopo aver localizzato la posizione geografica del veicolo tramite GPS, provvede a contattare l'Assicurato al numero di telefono dallo stesso registrato ed abbinato al dispositivo Allie e, se necessario, ad attivare i soccorsi e/o i servizi di assistenza per il veicolo.

La richiesta di assistenza in caso di incidente può essere attivata:

- automaticamente, qualora l'impianto satellitare di bordo Allie misuri, attraverso l'accelerometro di cui è dotato, un impatto superiore a 2,0 g;
- a richiesta dell'Assicurato tramite specifica App.

Limitatamente al caso in cui la localizzazione satellitare della posizione geografica del veicolo non sia disponibile, il soccorso per le persone o per il veicolo è possibile **solo se** chi richiede l'intervento di soccorso è in grado di indicare telefonicamente alla Centrale Operativa la propria posizione geografica.

Il servizio di Telesoccorso con localizzazione automatica GPS, prestato a mezzo dell'impianto satellitare di bordo, non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.

Art. 2 - Localizzazione GPS veicolo rubato

In caso di furto del Veicolo assicurato, l'Assicurato deve contattare telefonicamente la Centrale Operativa per richiedere la localizzazione geografica del veicolo.

La Centrale Operativa fornirà i dati relativi alla geolocalizzazione del veicolo esclusivamente alle Autorità competenti che ne facessero richiesta e solo dopo che l'Assicurato avrà effettuato la denuncia di furto alle stesse autorità.

In seguito all'erogazione della presente prestazione, l'Assicurato potrà beneficiare della collaborazione della Centrale Operativa di Allianz Global Assistance per l'organizzazione delle seguenti prestazioni, rimanendo comunque a carico dell'Assicurato ogni spesa o costo sostenuto:

- reperimento di un'auto a noleggio,
- reperimento di un taxi,
- prenotazione di un albergo per pernottare in loco
- reperimento di informazioni circa i mezzi di trasporto per rientrare al proprio domicilio o per proseguire il proprio viaggio.

I costi a carico dell'Assicurato dovranno essere da questi regolati direttamente con i fornitori incaricati.

Rimangono a carico della Centrale Operativa i costi di reperimento dei fornitori e di organizzazione della prestazione richiesta.

Art. 3 - Assistenza stradale

La presente garanzia opera in tutti i casi in cui il Veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente e/o nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino del veicolo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò non fosse possibile, all'officina più vicina, tenendo a carico della Società i relativi costi. **Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo.** Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

Qualora sia stata erogata la presente prestazione, l'Assicurato potrà beneficiare della collaborazione della Centrale Operativa di Allianz Global Assistance per l'organizzazione dei seguenti servizi, rimanendo comunque a carico dell'Assicurato ogni spesa o costo sostenuto:

- reperimento di un'auto a noleggio, nel caso non si soddisfino le condizioni per l'erogazione a carico di Allianz Global Assistance (di cui all'art. 4 che segue);
- prolungamento dei giorni di noleggio del veicolo in uso;
- reperimento di un taxi,
- prenotazione di un albergo per pernottare in loco
- reperimento di informazioni circa i mezzi di trasporto per rientrare al proprio domicilio o per proseguire il proprio viaggio.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.
Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

AVVERTENZA:

I costi a carico dell'Assicurato dovranno essere da questi regolati direttamente con i fornitori incaricati. Rimangono a carico della Centrale Operativa i costi di reperimento dei fornitori e di organizzazione della prestazione richiesta.

Art. 4 - Autovettura sostitutiva per danni al veicolo

La garanzia opera a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, quando il veicolo richiede riparazioni di durata pari o superiore a 8 ore di manodopera, certificata, in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. **Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.**

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2000 cc.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, ove richiesta dall'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità dell'Autonoleggio selezionato dalla Centrale Operativa in accordo con l'Assicurato stesso, verrà fornita un'autovettura sostitutiva di tipo "familiare" e/o munita di apposito seggiolino per bambini.

Viene assegnato un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera, fino ad un massimo di tre giorni consecutivi.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

Nel solo caso di incidente, qualora le ore di manodopera certificate fossero superiori ad 8, l'autovettura sostitutiva verrà erogata in base ai giorni di effettivo immobilizzo in officina (anziché in base alle ore di manodopera), fermo restando il massimale di 3 giorni consecutivi.

Art. 5-ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Le seguenti disposizioni integrano le eventuali limitazioni, esclusioni e precisazioni contenute nei diversi articoli della normativa

L'assicurazione non è operante nel caso di:

1. disposizioni di legge o amministrative sopravvenute;
2. provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
3. dolo dell'Assicurato;
4. guerre, terremoti ed in genere per tutti gli eventi con caratteristiche di calamità naturali;
5. fenomeni di trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
6. scioperi, sommosse, terrorismo, vandalismo e rivoluzioni.

Sono escluse le prestazioni richieste dall'Assicurato in dipendenza di:

7. abuso di alcolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 8. patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
 9. suicidio o tentato suicidio.
- Sono inoltre escluse:
10. le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
 11. le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.

Art. 6–LIMITAZIONI E PRECISAZIONI RELATIVE A TUTTE LE GARANZIE:

Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie.

Art. 7–LIMITAZIONI E PRECISAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI TELESOCOCCORSO E LOCALIZZAZIONE:

L'assicurazione non è operante nel caso di:

1. qualsiasi intervento di riparazione effettuata sul veicolo che abbia come conseguenza il non corretto funzionamento dell'Impianto Satellitare di Bordo;
2. sinistro che abbia causato guasto o danneggiamento dell'impianto Satellitare di Bordo tale da rendere impossibile la trasmissione del segnale elettronico e/o telefonico;
3. errori o differenza tra i dati e le generalità riportate nel contratto dall' Assicurato e quelli effettivi (a titolo di esempio: caratteristiche del veicolo, dati anagrafici dell' Assicurato, recapiti telefonici);
4. mancato funzionamento, totale o parziale, della costellazione GPS e/o della rete GSM che consentono la localizzazione e/o la comunicazione con il veicolo su cui è installato l'impianto satellitare di bordo;
5. impossibilità di geolocalizzare il Veicolo assicurato, quando si trova in situazioni che rendono impossibile la trasmissione del segnale GPS e/o della rete GSM come ad esempio tunnel, garage, parcheggi sotterranei;
6. inesattezze nella geolocalizzazione derivanti dalla cartografia utilizzata al fine di prestare i servizi assicurati;
7. mancato o ritardato intervento dei soccorsi non dipendente dalla Società.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per permettere l'intervento immediato della Società, l'Assicurato deve comunicare con la Centrale Operativa tramite:

- Utilizzo dell'Applicazione Mobile;
- Linea Verde **800 010 812**
- Linea urbana (anche per chiamate dall'estero) **+39 02 26609 692**
- Fax +39 02 **70630091**

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama (quando richiesto);
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

**AGA Service Italia S.c.a.r.l.
Ufficio Liquidazione Sinistri
Piazzale Lodi 3
20137 MILANO (MI)**

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società**Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**

L'Impresa Assicuratrice è **AGA International S.A.**

Sede Legale

37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto □ 17.287.285

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

Rappresentanza Generale per l'Italia

Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto**Legislazione applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società

Servizio Qualità**AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia**

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Avvertenze

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.

Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, da società del gruppo AGA International S.A. in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta finalità.

Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da Lei eventualmente forniti.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.

Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 23695948, e-mail privacy@allianz-assistance.it.